

Deliberazione n. 521

Adottata dal Direttore Generale in data 07.04.2023

OGGETTO: Legge regionale n.1 del 1° 2.2023: recepimento del D.P.C.M. 24 Aprile 2020

PDEL/2023/567

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 07.04.2023 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Generale	Dott.ssa Agnese Foddis
Coadiuvato da	
Direttore Amministrativo	Dott. Ennio Filigheddu
Direttore Sanitario	Dott. Raimondo Pinna

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell'A.R.N.A.S. G. Brotzu
SI NO

VISTO il D.Lgs 502/92 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421" e ss.ii.mm.;

VISTA la L.R. 24/2020 "Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore";

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e, in particolare, il comma 2 dell'art. 1 in virtù del quale: "*per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi [...] le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,*

VISTO il D.P.R. n. 487 del 9 Maggio 1994 "*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*" e, in particolare, l'art.18 del richiamato D.P.R. il quale dispone che "*Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con il Ministro del Tesoro, sono determinati, per tutti i tipi di concorso, i compensi da corrispondere al presidente, ai membri ed al segretario delle commissioni esaminatrici, nonché al personale addetto alla vigilanza*". *La misura dei compensi indicati nel comma 1 può essere aggiornata, ogni triennio, con decreto*

del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alle variazioni del costo della vita, rilevate secondo gli indici ISTAT";

VISTA la Legge 19.6.2019, n. 56, come modificata dall'art. 247, comma 10, del D.L. 34/2020, convertito con Legge 17.7.2020 n. 77;

RILEVATO che in applicazione del comma 13 della Legge sopra richiamata è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 10.9.2020 il D.P.C.M. del 24.4.2020 recante: << *Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni* >>, che ha disposto l'adeguamento dei compensi spettanti ai membri delle commissioni di concorso precedentemente stabiliti dal D.P.C.M. 23.3.1995 come integrato e modificato dal DPCM 8.5.1996;

VISTO lo specifico richiamo formulato nel D.P.C.M. 24 aprile 2020 all'art. 18, comma 1, del DPR n. 487 del 1994 che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro del Tesoro, la determinazione, per tutti i tipi di concorso, dei compensi da corrispondere al presidente, ai membri ed al segretario delle commissioni esaminatrici, nonché al personale addetto alla vigilanza nonché il comma 2 il quale prevede che la misura dei predetti compensi può essere aggiornata, ogni triennio, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alle variazioni del costo della vita, rilevate secondo gli indici ISTAT;

VISTA la Legge regionale n.1 del 1°2.2023, che all'art.2 dispone sotto la rubrica << *Disposizioni in materia di compensi ai componenti delle commissioni esaminatrici delle pubbliche amministrazioni e del Servizio sanitario regionale* >> : <<1. A tutte le pubbliche amministrazioni della Sardegna di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili nei rispettivi bilanci, si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020 (Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)). 2. Al fine di incrementare la qualità dei servizi erogati dalle aziende del Servizio sanitario regionale e di snellire l'espletamento delle procedure concorsuali di reclutamento del personale, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020 si applicano integralmente alle procedure concorsuali indette dalle aziende del Servizio sanitario regionale. Ai relativi oneri si fa fronte con le risorse del fondo indistinto del bilancio delle aziende del Servizio sanitario regionale >>;

RITENUTO

quindi di dover provvedere in merito alla corresponsione dei compensi ai componenti delle Commissioni concorsuali secondo quanto disposto dalle norme di cui sopra;

VISTI

il parere reso dalla Corte dei Conti - Sezione regionale di Controllo per la Lombardia con deliberazione n. 440/2019 nel quale e' riportato *"il comma 12 dell'art. 3, lungi dall'escludere ogni compenso per gli incarichi di componenti delle commissioni di concorso, ha voluto, stante il disposto dell'art. 53, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, qualificare espressamente gli incarichi in questione, anche nell'ipotesi in cui si tratti di concorsi banditi da un'amministrazione diversa da quella di appartenenza (salva in tal caso l'autorizzazione), come incarichi conferiti in ragione dell'ufficio ricoperto. Tale interpretazione trova immediata conferma nel successivo comma 13 dello stesso articolo 3, che disciplina proprio l'aggiornamento (anche in deroga all'articolo 6, comma 3, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla l. 122/2010) dei compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato (...), nonché al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali. In linea con l'interpretazione della non esclusione dei compensi per gli incarichi in argomento è anche il disposto del comma 14 dello stesso articolo 3 che stabilisce "Fermo restando il limite di cui all'art. 23- ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la disciplina di cui all'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, non si applica ai compensi dovuti al personale dirigenziale per l'attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego", escludendo, quindi, l'applicazione del principio di onnicomprensività di cui all'art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001, per il personale dirigente destinatario degli incarichi in argomento. D'altra parte, una diversa e più restrittiva lettura della disciplina contenuta nel comma 12 e nel comma 14 dell'art. 3, tendente ad affermare la possibilità di compensare gli incarichi in questione soltanto per il personale dirigente, oltre che presentare innegabili profili di illegittimità costituzionale per la disparità di trattamento tra personale dirigenziale e personale non dirigenziale, contrasterebbe con lo stesso impianto dell'art. 3 che, nell'evidente presupposto della retribuitività degli incarichi di cui trattasi, ha previsto, al comma 13, addirittura l'aggiornamento dei compensi";*

il parere reso dalla Corte dei Conti - Sezione regionale di Controllo per l'Abruzzo con deliberazione n. 152/2020 nel quale e' riportato con riferimento a quanto sopra esposto *"Il Collegio, pertanto, non ha ragione di discostarsi dalle esaustive e condivisibili considerazioni, riportate nella deliberazione della Sezione Lombardia su richiamata, nel senso di escludere l'applicazione del principio di onnicomprensività di cui all'art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001";*

PRESO ATTO

che in materia di liquidazione dei compensi si è espresso, con parere, il Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per i Concorsi ed il Reclutamento - Servizio per la gestione ed il supporto - Protocollo N.0077558/2021 del 04/06/2021 - 3.6.1 avente ad oggetto "Commissione di concorso pubblico – Partecipazione membri interni [...] – Compenso spettante e deroga principio onnicomprensività retribuzione" parere nel quale è dato testualmente leggere, con riferimento al personale con profilo dirigenziale e del comparto che: "alla luce della formulazione letterale della richiamata previsione normativa (articolo 3, comma 14, della legge 56/2019) che si riferisce al personale dirigenziale in generale e della ratio sottesa volta ad assicurare la massima efficienza e funzionalità nello svolgimento dei concorsi pubblici [...] non si applica la disciplina di cui all'articolo 24, comma 3, del d.lgs. 165/2001 in materia di onnicomprensività del trattamento economico. Del resto, una lettura in senso diverso determinerebbe profili di disparità di trattamento tra i dipendenti dei ruoli dell'amministrazione che bandisce la procedura concorsuale e i dirigenti esterni a fronte della norma contenuta nel precedente comma 13 che qualifica gli incarichi in argomento come attività di servizio a tutti gli effetti di legge, "qualunque sia l'amministrazione che li ha conferiti" e contrasterebbe inoltre con lo stesso impianto dell'art. 3 che, nell'evidente presupposto della retribuibilità degli incarichi di cui trattasi, ha previsto, allo stesso comma 13, l'aggiornamento dei compensi. Quanto detto, per ragioni di parità di trattamento, non può che essere riferito anche al personale di qualifica non dirigenziale. Conseguentemente, si ritiene che la corresponsione dei compensi riguardi tutti i componenti delle commissioni di concorso, a prescindere dall'appartenenza o meno degli stessi ai ruoli dell'amministrazione che bandisce il concorso;

RILEVATO

che il recepimento del D.P.C.M. del 24.4.2020 come interpretato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, assolve alla funzione di riequilibrare la posizione di svantaggio in cui si trova ad operare il personale Dirigenziale e del Comparto applicato all'espletamento delle procedure concorsuali, rispetto a quello impegnato nello svolgimento di altre procedure/settori di attività che prevedono la corresponsione di emolumenti ulteriori rispetto allo stipendio tabellare;

RITENUTO

che la liquidazione debba essere attuata mediante recepimento integrale del D.P.C.M. del 24.4. 2020, con applicazione specifica degli articoli 2,3,6, del richiamato provvedimento e rigorosa osservanza dei limiti massimi di cui all'art. 4 del citato provvedimento;

CON

il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. di recepire integralmente il contenuto del DPCM 24 Aprile 2020, con specifica applicazione degli articoli 2, 3, 6, del richiamato provvedimento e rigorosa osservanza dei limiti massimi di cui all'art.4 e, per l'effetto, di dare adeguamento ai compensi previsti per tutte le procedure concorsuali di cui al D.P.R. 9 maggio 1994, n.487.
2. di demandare al Servizio Risorse Umane e Relazioni Sindacali ogni adempimento amministrativo derivante dall'adozione del presente atto.
3. di disporre la pubblicazione della presente Delibera sul sito aziendale e di darne comunicazione al Collegio sindacale.

Il Direttore Amministrativo
Dott. Ennio Filigheddu

Il Direttore Sanitario
Dott. Raimondo Pinna

Il Direttore Generale
Dott.ssa Agnese Foddìs

Il Direttore S. C. Risorse Umane e Relazione sindacali
Dott.ssa Maria Teresa Garau